

ènostra coop

## Comunità energetiche rinnovabili

Proposte all'amministrazione regionale per ottimizzare l'utilizzo dello strumento politico costituito dai fondi regionali per le Comunità Energetiche di cui alla legge regionale 1/2020

Data

26/09/2023

## Sommario

Premessa .....	2
La Legge Regionale 1/2020.....	2
Proposte per i policy maker.....	5
Valutazione del grado di conoscenza delle CER.....	5
Strumenti di intervento .....	5
Linee di intervento.....	5
Azioni trasversali.....	6

## Premessa

In questo documento, in base ai dati raccolti nella fase di ascolto e incontro con i beneficiari del progetto AGRORES, si propongono delle linee guida di intervento per favorire la nascita di Comunità Energetiche rinnovabili sul territorio regionale con particolare riguardo alla promozione di CER costituite da aziende agricole ed in particolare biodistretti.

## La Legge Regionale 1/2020

### CAPO II

#### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI, IMPRESE ED ENTI LOCALI

#### **[...] Art. 10 (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)**

[1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale, al fine di incentivare la produzione, lo scambio e l'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici nonché di favorire l'educazione e la consapevolezza energetica dei cittadini incentivando le abitazioni intelligenti, c.d. smart home, basate su piattaforme pubbliche, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Regione promuove l'istituzione di comunità energetiche, senza finalità di lucro, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati.

2. Le comunità energetiche sono istituite su iniziativa di comuni o di unioni di comuni o di associazioni di cittadini, mediante l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. Le comunità energetiche incentrano la loro attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, le comunità realizzano progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

4. L'obiettivo primario delle comunità energetiche è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri delle comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

5. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

6. Le comunità energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici che è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico regionale.

7. Al fine di sostenere la costituzione delle comunità energetiche, tramite avviso di interesse pubblico, nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per la costituzione delle comunità energetiche", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente:

- a) i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche;
- b) le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro;
- c) le modalità di controllo e monitoraggio delle attività svolte dalle comunità energetiche;
- d) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 7;
- e) le modalità con cui le comunità energetiche sono obbligate a redigere documenti strategici che individuano le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, i comuni o le unioni di comuni, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con gli indirizzi di politica energetica regionale, possono istituire le comunità energetiche sulla base di protocolli d'intesa preventivamente approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

10. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il numero delle comunità energetiche istituite, dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale;
- b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalità applicative;
- c) dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù della istituzione delle comunità energetiche;
- d) le risorse stanziare e utilizzate;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.]

(5c)

11. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche è inserito il seguente:

“Art. 3.1

(Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)

1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro, le aree idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.

3. I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogenee “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.

5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.”

## Proposte per i policy maker

### Valutazione del grado di conoscenza delle CER

Gli incontri avuti con le realtà agricole del territorio laziale ed in particolare con le aziende agricole organizzate in biodistretti, ha permesso di individuare i principali ostacoli alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla normativa nazionale decreto legislativo 1992 e secondo quanto previsto dalla normativa regionale legge 1/2020.

Nello specifico la legge regionale promuove la costituzione di comunità energetiche in stretta sinergia con le amministrazioni locali.

Questa indicazione è stata sostenuta dal progetto di sensibilizzazione delle amministrazioni locali e della cittadinanza avviato tramite il progetto 100 comunità energetiche rinnovabili nel Lazio gestito dall'assessorato all'ambiente della Regione.

Il progetto AGRORES ha permesso di valutare il grado di consapevolezza, di informazione e di competenze specifiche del mondo agricolo rispetto alle opportunità offerte dalla normativa.

Riassumiamo per punti i principali elementi rilevati nell'ambito del progetto:

1. Carezza di informazione e formazione specifica e facilmente interpretabile;
2. Difficoltà nell'individuazione soggetti in grado di fornire supporto tecnico, legale, amministrativo;
3. Difficoltà di accesso al credito o a contributi a fondo perduto per la realizzazione degli impianti;
4. Difficoltà nella ricerca ed individuazione delle aree, ed in generale delle risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio, da destinare alle comunità energetiche rinnovabili;

### Strumenti di intervento

Pr rispondere alle esigenze rilevate si propongono tre linee di intervento specifiche ed un'azione trasversale di supporto

#### Linee di intervento

##### 1. Informazione e formazione

- a) Potenziamento e rafforzamento dell'help desk  
Si propone di mantenere attiva la possibilità di avere un supporto ed un riferimento telematico (mail) che possa chiarire gli aspetti generali e suggerire le azioni da svolgere per l'avvio del processo di costituzione di una comunità energetica rinnovabile.
- b) Realizzazione di eventi informativi e formativi online  
Definire degli strumenti di informazione aperti tramite l'iscrizione sul portale regionale in modo da poter assistere e/o accedere ai contenuti digitali come webinar, contenuti video e testuali.
- c) Avvio di percorsi formativi regionali per le nuove competenze legate alla costituzione e gestione delle comunità energetiche rinnovabili  
Nell'ambito delle competenze sulla formazione finanziata della Regione Lazio, attivare dei corsi di formazione legati alle nuove figure professionali necessarie per l'avvio, la costituzione e la gestione delle comunità energetiche rinnovabili.

##### 2. Supporto tecnico

- a) Istituzione di un Albo di figure professionali utili all'avvio, costituzione e gestione delle CER.

Si propone di definire i criteri per la costruzione di un albo fornitori con imprese, ESCO, figure tecniche, legali e amministrative a cui la costituenda o la costituita comunità energetica rinnovabile può accedere per chiedere preventivi e consulenze. Sarebbe opportuno classificare i membri degli albi con criteri quali la localizzazione geografica (per incentivare sinergie di comunità territoriali), governance partecipata, policy aziendali in termini di tutela ambientale. Ciò non ai fini della selezione ma della scelta consapevole da parte degli utenti dei servizi proposti.

### 3. Accesso al credito

Gli ostacoli economici relativi alla nascita di CER, rilevati nell'ambito del progetto AGRORES possono essere così riassunti:

- costi per lo studio di fattibilità tecnica economica e giuridica
- costi amministrativi e di costituzione formale della CER
- costi di investimento per la realizzazione degli impianti di produzione
- costi di gestione tecnica ed amministrativa della CER

Si propongono i seguenti strumenti di sostegno economico e finanziario:

- a) Finanziamento a fondo perduto per gli studi di fattibilità e per le spese di costituzione delle CER
- b) Istituzione di un fondo di rotazione a garanzia dei prestiti per l'acquisto di impianti di produzione per le comunità energetiche rinnovabili
- c) Contributi a fondo perduto non superiori al 40% per CER nei Comuni con un numero di abitanti maggiore di 5.000;

## Azioni trasversali

### Mappatura delle risorse energetiche rinnovabili

Tra gli interventi che la Regione, in quanto organo competente in materia di energia, è chiamata a mettere in atto, si suggerisce la costruzione di uno strumento che aiuti il matching le Comunità energetiche rinnovabili costituenti e costituite e le superfici disponibili dislocate sul territorio regionale.

Per approntare tale strumento si propone di:

- Raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati (aziende agricole, capannoni industriali, superfici residenziali,...) che vogliano mettere a disposizione le loro superfici per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare alle comunità energetiche rinnovabili;
- Creare un database con la mappatura delle superfici utili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Individuare dei meccanismi di premialità nell'assegnazione dei contributi a fondo perduto ai soggetti che rispondano alla suddetta manifestazione di interesse;
- Definire dei criteri di assegnazione di queste aree alle comunità energetiche in grado di produrre evidenti benefici economici, sociali ed ambientali per il territorio.

Infine, come azione trasversale si propone di aprire un dialogo continuo con le aziende agricole tramite

- Istituzione di un tavolo di lavoro per l'affiancamento alle aziende per la partecipazione a bando nazionali ed europei che favoriscano la transizione energetica del settore.